

## La rinuncia al credito è un costo deducibile per l'azienda

di Luigi Risolo

### Premessa

Gli importi che sono iscritti al conto “Perdite su Crediti”, si riferiscono, generalmente, a somme divenute irrecuperabili per l'azienda.

È irrecuperabile, il credito che è divenuto inesigibile, cioè a fronte del quale l'azienda ha esperito tutte le possibili azioni legali di recupero nei confronti del debitore.

Ma può essere inesigibile, anche, il credito in sofferenza e che diviene oggetto di rinuncia da parte dell'azienda per mantenere buoni rapporti con il cliente debitore, in virtù, soprattutto di una ripresa economica di quest'ultimo utile a riprendere i rapporti commerciali in maniera regolare.

In questo caso, tuttavia, ci si potrebbe imbattere in un dubbio interpretativo della norma che disciplina la deducibilità fiscale di tale tipologia di perdita ( art. 101, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 ) consistente nella differenza tra il concetto di “crediti irrecuperabili con certezza” e di “ crediti oggetto di rinuncia per convenienza economica”.

Tale dubbio, è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10256 del 2 Maggio 2013.

### La perdita su crediti sotto il profilo fiscale

Sotto il profilo fiscale, ovvero del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, interviene, nel merito, l'art. 101 (intitolato delle “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite” , comma 5, in vigore dal 12 Agosto 2012, per effetto delle modifiche di cui all'art. 33 del Decreto Legge 22 Giugno 2012, n. 83 ( Decreto per la crescita ), convertito, poi, con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 134.

Il comma 5, sancisce, nello specifico che: “5. *Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza*

*dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”.*

In altre parole da tale norma, si evince che le “perdite su crediti” sono deducibili se risultano essere comprovate da elementi definiti e, ovviamente, da una valida documentazione probatoria allegata.

Sono deducibili le perdite che originano dal debitore assoggettato da procedure concorsuali o che ha concluso l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis del Regio Decreto n. 267 del 1942.

Tale norma è stata sottoposta a variazioni per effetto del citato Decreto Legge n. 83 del 2012 (Decreto per la crescita), e la sua attuale portata è in vigore a far data dal 12 Agosto 2012.

Il Regio Decreto menzionato, innanzitutto, reca le disposizioni in materia di “*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, (dell'amministrazione controllata) e della liquidazione coatta amministrativa*”.

In esso, all'art. 182-bis, è sancito, tra l'altro, che l'imprenditore che si trova in stato di crisi può domandare, previo deposito della documentazione presso la cancelleria del tribunale competente, “*l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal*

*debitore, con determinati requisiti professionali” ( professionista indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali, o nell’albo degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; oppure può trattarsi anche di studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di iscrizione all’albo, in tale caso, però, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura, e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 c.c., in più “non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”) improntata “sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto di una serie di termini elencato nel citato articolo 182 bis”.*

Quindi, per effetto di tale prassi, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, in una delle seguenti circostanze:


- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Un altro aspetto, relativo alla qualificazione del credito inesigibile, è la sua entità economica.

In via preliminare, occorre sottolineare che la norma considera sussistere gli elementi certi per l’inesigibilità del credito quando siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di scadenza dello stesso e sia, nel contempo di modesta entità.

Il concetto di “modesta entità del credito” è così determinato:

- fino ad € 5.000,00 per le imprese di rilevanti dimensioni;
- fino ad € 2.500,00 per le altre imprese.



Per imprese di rilevanti dimensioni si intendono quelle che:

- conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro.

Tale importo è stato, tra l'altro, gradualmente diminuito ogni anno, dal 2009 al 2012.

In linea generale, le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tali criteri sono sanciti dall'art. 27 (recante disposizioni in materia di accertamenti), c. 10, del Decreto Legge 29 Novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Gennaio 2009, n. 2.

Il credito, inoltre, è inesigibile in modo certo e preciso quando il diritto alla riscossione è prescritto.

*Sul principio di oggettività della “perdita su crediti”*

1) Rivolgendo l’attenzione al tema delle imposte sui redditi dell’impresa, in stretta connessione alle perdite su crediti, non è indispensabile, ai fini della deducibilità di essi quali componenti negativi di reddito, che il creditore fornisca le prove atte a dimostrare che si sia attivamente attivato contro il debitore mediante l’azionamento delle procedure legali.

In buona sostanza, sotto il profilo contabile, ciò che rileva è la documentazione probatoria relativa all’effettiva esistenza della perdita; cioè è sufficiente che sia provata la manifesta esistenza..

Ad esempio, se il creditore trovasi ad operare con un cliente debitore straniero insolvente, non si può pretendere la declaratoria di insolvenza perché occorre tener conto della complessità e delle lungaggini che possono intervenire, proprio perché si deve agire all’estero, a ciò si può aggiungere anche l’eventuale presenza di accordi o convenzioni internazionali che possono rendere ancor più complesso il cammino legale.

Del resto tale assunto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, da una Sentenza, n. 23863 dell’11 Novembre 2007.

2) Un altro problema connesso o per meglio dire, conseguente alla deducibilità delle perdite su crediti è l’attività di accertamento che ne può discendere da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

In tale circostanza, l’onere della prova in capo all’Agenzia delle entrate per i presunti maggiori ricavi conseguiti (per effetto del fatto che non tiene conto delle perdite su crediti dichiarati dall’impresa) si deve scontrare, per forza di cose con gli elementi probatori dell’impresa che devono essere rivolti a giustificare i maggiori costi sostenuti ( in quanto si considerano reali le somme iscritte al conto “perdite su crediti”).

In questa fase, come è stato richiamato nella Sentenza n. 23863/2007, ed aggiungiamo quanto sancito dall’art. 101, c. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il credito è inesigibile in modo certo e sicuro anche quando:

- siano trascorsi 6 mesi dalla naturale scadenza e non è stato pagato;
- quando è prescritto ai sensi delle norme civilistiche.

Si evidenziano, quindi, 2 punti, che possono essere fatti valere dall’impresa in sede di contenzioso tributario.


Tali soluzioni, del resto sono compatibili con la normativa vigente, in quanto, in materia di determinazione del reddito d'impresa, ai fini della valutazione fiscale delle varie componenti attive e passive di reddito, va applicato il principio sancito dall'art. 9 (intitolato della "*Determinazione dei redditi e delle perdite*") del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), che prevede l'utilizzo del valore normale di mercato per i corrispettivi, proventi spese ed oneri.

E, nel caso, delle perdite su crediti, appare logico che il punto di partenza è l'importo risultante dalla fattura emessa al cliente debitore.

In effetti, il citato articolo 9, comma 3, fatti salvi i casi relativi ad azioni, obbligazioni, quote di società ed altri titoli, sancisce che: "*Per valore normale, ..., per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore*".

Anche tale seconda fattispecie è il frutto di un intervento giurisprudenziale, ovvero della Sentenza n. 10802 del 24 Luglio 2002, Corte di Cassazione.

La rinuncia al credito e la deducibilità



La rinuncia al credito da parte dell'impresa, in presenza di una oggettiva situazione di inadempienza da parte del cliente debitore, dettata da opportunità strategiche finalizzate ad ottenere altri benefici economici su altri fronti di mercato (come, ad esempio, la considerazione del fatto che il cliente in un periodo successivo potrebbe riprendersi ed instaurare nuovi rapporti commerciali, oppure il non creare situazioni di paura tra i clienti per eccessive e prorompenti azioni legali), legittima la sua annoverazione tra il conto perdite su crediti.

A tale conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10256 del 2 Maggio 2013, che nel contenzioso promosso da una impresa e l'Amministrazione Finanziaria su tale tematica, stabilisce, nello specifico, quanto segue:

*"... Con il primo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 66, terzo comma, d.p.r. 917/86 (oggi 101, quinto comma, Tuir) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa escludendo la deducibilità di crediti ai quali il contribuente abbia rinunciato non per 'la certezza della irrecuperabilità dei crediti' ma per 'la convenienza economica di mantenere buoni rapporti con le società debtrici in visto di future occasioni di commesse di lavori'"* (pag. 3 della sentenza gravata).

La censura è fondata, perché la statuizione ora riportata contrasta con il principio, affermato da questa Corte nella sentenza 23863/07, *"che la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché, come innanzi rilevato, il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa; e che, come già osservato da questa sezione nella decisione n. 10802 del 24 luglio 2002, l'imprenditore, in base a 'considerazioni di strategia generale', può legittimamente compiere 'operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti'"*.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2967 cc (art. 360 n. 3 c.p.c.) e il difetto di illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa rigettando il gravame della contribuente nonostante che l'Ufficio avesse ommesso di produrre in giudizio il processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso di accertamento. Il motivo appare inammissibile perché introduce in sede di legittimità una questione nuova (quella della produzione in giudizio, da parte dell'Ufficio, del

processo verbale di constatazione), non trattata nella sentenza gravata e che in ricorso non si dichiara essere stata sollevata nelle difese di merito della contribuente; questione, peraltro, irrilevante ai fini della decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale poggia su un accertamento del fatto extraprocessuale (che la contribuente abbia portato in deduzione perdite su crediti per euro 161.974,33 e che tali perdite corrispondano a rinunce a crediti effettuate dalla contribuente senza aver proceduto a tentativi di escussione, per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori) non censurato in questa sede.

### Considerazioni finali

La scelta dell'impresa di rinunciare ad un credito sofferente (la cui via è indirizzata ad una mancata e certa non riscossione), per mantenere buoni rapporti commerciali con i clienti, legittima la considerazione di esso tra le "perdite su crediti".

Quindi, tale mancato credito, divenendo una perdita, può essere ben deducibile; essa è la vittoria di un'impresa grazie all'intervento della Cassazione, che qualifica il credito oggetto di rinuncia come costo deducibile.

Nel caso di specie, la Cassazione ribalta completamente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva stabilito la ripresa della tassazione dell'importo dedotto dal contribuente come "perdita su crediti".

27 giugno 2013

Luigi Risolo